CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

# Art. 71 codice privacy

## Attività sanzionatorie e di tutela

Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita':

a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;

b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della liberta' personale. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento e' consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, e' di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2004, non più in vigore dal 19 settembre 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Codice in materia di protezione dei dati personali |
| Estremi | Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 |
| Parte | II — Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo ix del regolamento |
| Titolo | IV — Trattamenti in ambito pubblico |
| Capo | IV — FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO <br> CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali/art-71-attivita-sanzionatorie-e-di-tutela/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it